

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il complesso degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo in virtù dell'articolo 296 del Trattato CE (dopo il Trattato di Lisbona articolo 346), che consente ai medesimi Stati membri di derogare alle regolamentazioni comunitarie, qualora ritengano essere in gioco interessi di sicurezza nazionale, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico.

La maturata consapevolezza in ambito comunitario che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale potesse garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori, il rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea e lo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e difesa hanno reso necessaria la formazione progressiva di un mercato europeo anche dei materiali per la difesa e, quindi, l'elaborazione di un puntuale quadro legislativo a livello comunitario.

In particolare, nel settore degli appalti, si è manifestata l'esigenza del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure di aggiudicazione in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e degli obblighi derivanti dal Trattato europeo e contribuire, nel contempo, a ridurre sensibilmente non tanto i costi nel settore della difesa, quanto l'eventuale impatto ambientale nel medesimo settore, nonché di attuare e concretizzare l'approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza, rispondendo, alle evoluzioni dell'ambiente strategico in un contesto mondiale in cui l'emergere delle minacce asimmetriche e transnazionali assottigliano sempre più il confine tra sicurezza interna, esterna, militare e non.

Sulla base di queste constatazioni, nel dicembre del 2005 la Commissione europea ha annunciato due iniziative destinate a migliorare il quadro sopra descritto:

- l'adozione di una "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 (ora 346) del Trattato CE nel settore degli appalti pubblici della difesa" che non modifica, ma chiarisce il vigente quadro giuridico;
- la preparazione di una nuova direttiva sugli appalti pubblici per le attrezzature militari alle quali non si applica la deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato CE.

E' stata così emanata la nuova direttiva 2009/81/CE (d'ora innanzi, denominata: «direttiva») che mira a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati membri e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo la sicurezza delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Le principali novità introdotte dalla direttiva riguardano:

- 1) il campo di applicazione: correlato, nel settore difesa, al materiale destinato ad essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico e, nel settore sicurezza, alla presenza di informazioni classificate, nonché lavori e servizi per fini specificatamente militari;
- 2) la non inclusione della procedura aperta e la possibilità di ricorrere in via generale alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara;
- 3) la previsione di esclusioni dall'applicazione della direttiva specifiche per la Difesa (ad es. i contratti governo-governo e i contratti di ricerca e sviluppo cofinanziati);
- 4) la previsione di istituti specifici per la preselezione e l'aggiudicazione (in particolare per la tutela della sicurezza dell'informazione e la sicurezza degli approvvigionamenti);

- 5) la possibilità per gli Stati membri di inserire disposizioni in materia di subappalto che obbligano gli aggiudicatari a subappaltare seguendo procedure competitive.

Tutti gli elementi sopra riportati e l'esigenza di adeguamento ai principi dettati dall'Unione europea rendono necessaria la predisposizione di un provvedimento di recepimento nazionale idoneo ad attuare coerentemente le previsioni contenute nella direttiva 2009/81/CE.

Nel vigente quadro normativo nazionale, l'attività contrattuale della Pubblica amministrazione è disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (d'ora innanzi, denominato: «codice»), il quale ha recepito le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, armonizzandone il contenuto con la preesistente normativa interna di settore.

In particolare, l'articolo 196 del codice prevede, in ragione della riconosciuta peculiarità dell'attività dell'Amministrazione della difesa, una disciplina speciale, da emanarsi con apposito regolamento riguardo alle "attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare". Lo schema di tale provvedimento è attualmente in fase di concertazione interministeriale.

Il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/81/CE e la discendente normativa regolamentare non presentano aspetti di sovrapposizione con l'attuale disciplina a legislazione vigente. Esso, infatti, in quanto *lex specialis*, opera in un ambito ben delimitato, oltre il quale permane l'applicazione della normativa ordinaria contenuta nel codice e nel regolamento attuativo del citato articolo 196. Tale delimitazione risulterà puntualmente in sede di attuazione del citato articolo 196 e della stessa direttiva 2009/81/CE.

A tal fine si prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, nel quale sarà contemplata la specifica disciplina attuativa del presente decreto.

Nell'ambito dei lavori comunitari di predisposizione della nuova normativa sulle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, in alternativa alla predisposizione di una nuova direttiva *ad hoc*, è stata anche valutata la possibilità di trasporre le nuove disposizioni nelle direttive vigenti. A conclusione dei lavori la scelta si è orientata verso la prima opzione, in virtù della specificità del settore della difesa e sicurezza e della natura innovativa di alcune previsioni.

In sede di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano si è mantenuto l'orientamento comunitario, optando per uno strumento normativo autonomo di recepimento, anche al fine di garantire all'operatore un testo specifico di facile consultazione e chiara applicazione. Proprio con tali finalità di snellezza e fruibilità, per evitare appesantimenti e duplicazioni di istituti già regolati nel codice, il decreto legislativo di recepimento è stato strutturato in modo da contenere solo le previsioni innovative specifiche della direttiva in recepimento, rinviando al codice in via generale e, se del caso, specificamente, per ogni altra disposizione ivi normata applicabile ai contratti ricadenti nella nuova disciplina.

Sul piano sistematico, lo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, suddivisi nell'ambito di quattro titoli: titolo I (Definizioni, finalità, ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni e esclusioni); titolo II (Contratti di rilevanza comunitaria); titolo III (Contratti sotto soglia comunitaria); titolo IV (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali).

Le norme contenute nel titolo I (articoli da 1 a 9) dettano la disciplina generale oggetto del presente provvedimento. In particolare:

- l'articolo 1 (Definizioni) riporta quasi integralmente l'elenco delle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva recepita, richiamando, ove compatibili e non derogate, quelle di cui all'articolo 3 del codice. Sono state aggiunte le definizioni di "sicurezza degli approvvigionamenti" (come definita nella *guidance note* alla direttiva), di "documentazione dell'appalto" (come definita nel capo IV della direttiva) e quella di "procedura ristretta" alla quale si applicano le modalità stabilite al capo III del titolo II del decreto. E' inclusa nell'elenco la definizione di "*lavori e servizi per fini specificatamente militari*", allo scopo di delimitarne puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione nel decreto. Sono altresì definiti i concetti di "materiale militare", quale materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato a essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico, e il termine "sensibile", riferito a materiali, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate;
- l'articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) recepisce l'articolo 2 della direttiva. L'oggetto del decreto di recepimento individua: le forniture di materiale militare e di materiale c.d. "sensibile"; i lavori, le forniture e i servizi direttamente correlati alle due tipologie di materiale indicate; infine, i lavori e servizi per fini specificatamente militari e quelli sensibili. Vengono altresì richiamate le eccezioni alla normativa comunitaria previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare quelle previste agli articoli 36 (casi di restrizioni all'importazione), 51 e 52 (eccezioni al diritto di stabilimento), 62 (eccezioni alla libera circolazione di servizi) e 346 (eccezioni per interessi essenziali della sicurezza);
- l'articolo 3 (Principi e disciplina applicabile) detta i principi e la disciplina applicabile nel caso di esecuzione e affidamento di opere pubbliche, lavori, servizi e forniture, rinviando alle norme generali in tema di appalti di cui all'articolo 2 del codice, nel riconoscimento della specificità dei settori della difesa e della sicurezza. Al comma 2, è contemplato un rinvio generale alla disciplina del codice per qualsiasi aspetto non regolato dal decreto stesso, insieme al richiamo delle disposizioni del codice che trattano i requisiti di qualificazione per l'effettuazione di lavori su immobili sottoposti a tutela, e ad una norma di raccordo riguardante gli allegati;
- l'articolo 4 (Regolamenti) indica le discendenti fonti secondarie, le modalità di adozione e i termini di relativa emanazione al fine di dare esecuzione e attuazione alla disciplina del presente provvedimento. In particolare, prevede che, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale, le disposizioni concernenti:
  - le forniture di materiale militare, i lavori, e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), ed e), siano adottate mediante un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato;
  - le forniture di materiale sensibile, le forniture, i lavori, e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e f), siano adottate mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, forestali e alimentari e dell'economia e finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Consiglio di Stato;



- l'articolo 5 (Contratti misti-Aggiudicazione) in applicazione dell'articolo 3 della direttiva, risolve eventuali conflitti applicativi tra contratti che ricadono contemporaneamente nel codice, nel decreto o nelle esclusioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che, qualora l'unico appalto ricada per una parte nella disciplina del presente provvedimento e per un'altra parte nella disciplina del codice, vi è una prevalenza del presente provvedimento rispetto alla disciplina generale inserita nel codice. Il comma 2, invece, dispone che, se l'appalto unico rientra per una parte nella disciplina del presente provvedimento e per l'altra parte non rientra né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice, non sarà applicabile né il presente provvedimento, né il codice. Pertanto, si è inteso semplificare le procedure di aggiudicazione, nel caso in cui possono essere applicate diverse discipline, mediante un criterio di prevalenza correlato alle peculiarità dell'oggetto dell'appalto, specificando comunque che l'aggiudicazione di un appalto unico nei casi appena menzionati deve essere sempre giustificato da ragioni oggettive. Il comma 3, riprendendo specifica disposizione della direttiva, precisa altresì che la decisione di aggiudicare mediante un appalto unico non deve essere presa al fine di non applicare le disposizioni del presente provvedimento o del codice;
- l'articolo 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni) trasponendo gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva, elenca le esclusioni applicabili ai contratti ricadenti nel decreto. In particolare, oltre alle esclusioni già previste dal codice ed espressamente inserite nell'articolo, sono contemplate esclusioni specifiche al comma 2, che riguardano:
  - i contratti ricadenti nell'esclusione di cui all'articolo 346 del Trattato dell'Unione;
  - i contratti per attività d'*intelligence*;
  - i contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione internazionale per ricerca e sviluppo;
  - i contratti aggiudicati in un Paese terzo anche per commesse civili per forze che operano fuori dell'Unione e necessariamente conclusi con operatori economici localizzati in area di operazioni;
  - i contratti di servizi aventi per oggetto beni immobili e diritti su di essi;
  - i contratti governo-governo e i servizi di ricerca e sviluppo cofinanziati;
- l'articolo 7 (Norme applicabili ai contratti di servizi) in applicazione degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva, nonché in analogia a quanto previsto agli articoli 20 e 21 del codice, regola l'applicabilità del decreto stesso ai contratti di cui agli allegati I (elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1) e II (elenco di servizi di cui all'articolo 7, comma 2), anche nel caso in cui tali contratti riguardino servizi rientranti in ambedue gli allegati. Ai sensi del comma , ricadono nella normativa del decreto i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato I, mentre, ai sensi del comma 2, i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato II ricadono unicamente nelle previsioni di cui agli articoli 23 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 24 (Specifiche tecniche). Nel caso di contratti relativi a servizi che ricadono in ambedue gli allegati si applica il principio del maggior valore, come definito al comma 3;
- l'articolo 8 (Principi relativi ai contratti esclusi) prevede al comma 1, in analogia all'articolo 27 del codice, l'applicabilità dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai contratti per servizi cui si applicano, ai sensi dell'articolo 7, unicamente gli articoli 23 e 24. In tal caso, se compatibile con l'oggetto del contratto, l'affidamento è preceduto dall'invito ad almeno 5 concorrenti. Il comma 1 si applica, se compatibile, con l'oggetto del contratto, anche ad alcune fattispecie dei contratti esclusi previste all'articolo 6 e in particolare ai contratti:
  - di cui al comma 3, lett. e), riguardanti commesse anche civili quando le forze operano al di fuori dell'Unione con operatori economici siti in area di operazioni;
  - di cui al comma 3, lett. f), riguardanti l'acquisto o la locazione di beni immobili o riguardanti diritti su tali immobili;



- di cui al comma 3, lett. h), riguardanti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- di cui al comma 3, lett. i), riguardanti i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
- di cui al comma 3, lett. l), riguardanti i contratti di impiego;
- di cui al comma 3, lett. m), riguardanti i servizi di ricerca e sviluppo cofinanziati con l'industria.

Le rimanenti fattispecie di esclusioni previste dall'articolo 6 tutelano interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, tali da non consentire l'applicazione dei suddetti principi.

- l'articolo 9 (Norme di organizzazione) prevede al comma 1, l'estensione ai contratti di cui al presente decreto della possibilità, già prevista dall'articolo 196, comma 8, del codice, di concedere anticipazioni per acquisti all'estero di alcuni beni forniti da operatori economici stranieri, e, al comma 2, le modalità di redazione e pubblicazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei contratti concernenti le forniture di materiale militare, le forniture, i lavori, e i servizi ad esso direttamente correlate, nonché i lavori e i servizi specificatamente militari.

Il titolo II (articoli da 10 a 30) si compone di cinque capi: capo I (Ambito di applicazione); capo II (Requisiti per la partecipazione alle gare); capo III (Procedure di scelta del contraente); capo IV (Bandi, avvisi e inviti); capo V (Subappalto).

Il capo I, concernente l'ambito di applicazione, comprende il solo articolo 10 (Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria) che, recependo l'articolo 8 della direttiva, fissa separatamente per le forniture e i servizi da una parte e per i lavori dall'altra i valori al netto dell'IVA sopra i quali si applica il decreto. Tali valori, aggiornati all'ultimo regolamento di adeguamento, sono pari a 387.000 euro per i contratti di forniture e servizi e a 4.845.000 euro per i contratti di lavori. Per la determinazione del valore stimato, il comma 3 rimanda all'articolo 29 del codice, mentre la procedura di adeguamento è definita all'articolo 32 del decreto.

Il capo II, concernente i requisiti per la partecipazione alle gare comprende gli articoli da 11 a 15:

- l'articolo 11 (Requisiti di ordine generale) prevede al comma 1 un rinvio all'articolo 38 del codice per le esclusioni dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Il comma 2 integra le previsioni del citato articolo 38 del codice con le fattispecie specificamente previste dall'articolo 39 della direttiva, riguardanti reati terroristici, mentre il comma 3 include tra i casi di errore grave di cui al comma 1, lett. f) del citato articolo 38, la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. Il comma 4 delinea, a scopo esemplificativo, alcuni elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, comma 1 lettera *m-quater*) del codice. Al comma 5 viene, infine, specificato che saranno esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria qualora ciò comporti rischi per la sicurezza dello Stato. Tale assenza di affidabilità deve essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti protette;
- l'articolo 12 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) al pari della disposizione precedente, richiama espressamente l'articolo 42 del codice, con riguardo alle capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi. Rispetto al citato articolo 42, vengono altresì richiesti ai soggetti partecipanti alle procedure *de quibus*, ai fini della dimostrazione delle loro capacità tecniche e professionali:
  - a) la descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;
  - b) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

c) la descrizione delle attrezzature tecniche, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero dei lavoratori effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento - con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione - di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari dalla stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto. Il comma 2 adegua, secondo quanto previsto dalla direttiva, l'arco temporale di riferimento dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati, all'articolo 42 comma 1 lett. a) del codice;

- l'articolo 13 (Sicurezza dell'informazione) che introduce previsioni non presenti nel codice, recepisce l'articolo 22 della direttiva. Scopo della disposizione è quello di garantire la protezione delle informazioni classificate, verificando la capacità di adeguata gestione delle stesse da parte dei concorrenti. In particolare, al comma 1, dopo aver previsto l'obbligo per gli operatori economici di fornire prova, della propria capacità e di quella dei loro subappaltatori, di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto, si rinvia ai regolamenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto per la definizione delle modalità e dei termini. Al comma 2 è disposto che la stazione appaltante può concedere, se previsto specificamente nel bando di gara, un periodo addizionale per ottenere il nulla osta di sicurezza, qualora non detenuto dall'operatore economico interessato; tale previsione recepisce analoga disposizione contenuta nell'articolo 42 della direttiva;
- l'articolo 14 (Sicurezza dell'approvvigionamento) innovativo rispetto al codice, recepisce l'articolo 23 della direttiva, disponendo che le stazioni appaltanti devono precisare nel bando di gara i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. La disposizione riporta un'esemplificazione degli stessi, sostanzialmente conforme a quella dell'articolo 23, comma 2 della direttiva, prevedendo tra gli altri :
  - a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto;
  - b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo;
  - c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte a esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
  - d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;
  - e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio;
- l'articolo 15 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) recepisce sostanzialmente il dettato dell'articolo 46 della direttiva, stabilendo che per gli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall'Italia si applicano criteri di qualificazione basati su condizioni analoghe a quelle richieste alle imprese italiane. Il comma 2 precisa che la suddetta qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, per cui gli operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani. Viene fatta salva la possibilità di presentare dichiarazione giurata, o equivalente, in assenza di idoneo certificato rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, come previsto all'articolo 38, comma 5, del codice.

Il capo III concernente la procedura di scelta del contraente, comprende gli articoli da 16 a 20:

- l'articolo 16 (Procedure per la scelta dei concorrenti) in analogia a quanto previsto all'articolo 25 della direttiva, individua al comma 1 le procedure di aggiudicazione (ristretta, negoziata, dialogo competitivo) mediante le quali sono scelti i contraenti. Il comma 2, indica la procedura ristretta o quella negoziata con pubblicazione del bando di gara come le due fattispecie cui si può ricorrere senza particolari presupposti. Tale previsione è notevolmente innovativa rispetto al codice, che all'articolo 56 dello stesso subordina il possibile ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara a condizioni ben definite. Il comma 3, derivante dal combinato disposto degli articoli 25 e 27 della direttiva, nel fare riferimento al dialogo competitivo come procedura da adottare per appalti particolarmente complessi, rinvia all'articolo 58, comma 2, del codice. Il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice con durata, in deroga a quanto previsto dal codice (quattro anni), comunque non superiore ai sette anni, salvo i casi eccezionali espressamente indicati dall'articolo 18;
- l'articolo 17 (Procedura ristretta e procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara) tratta delle due procedure "ordinarie" ai sensi della direttiva. In particolare, i commi da 1 a 3 riprendono le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 1, 3 e 4 del codice, relative alle procedure aperte e ristrette e le adattano alla procedura ristretta e a quella negoziata previa pubblicazione di un bando di gara entrambe previste nella direttiva. I commi 4 e 5, riferiti alla procedura ristretta, riportano, adattandole alla direttiva, le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 e all'articolo 62 del codice. I commi 6, 7 e 8, riferiti alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, recepiscono l'articolo 26 della direttiva;
- l'articolo 18 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) in applicazione dell'articolo 28 della direttiva, prevede un'estensione, rispetto alle fattispecie già individuate all'articolo 57 del codice, delle circostanze in cui è possibile procedere ad una procedura negoziata senza aver pubblicato preventivamente il bando di gara. Tali ulteriori circostanze sono, segnatamente:
  - la sussistenza di offerte irregolari o inammissibili in virtù dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in relazione ad una procedura ristretta o negoziata o ad un dialogo competitivo. In questo caso le condizioni iniziali dell'appalto non potranno subire variazioni di rilievo e dovranno essere inclusi, nella nuova procedura, gli offerenti che avevano presentato offerte in linea con il bando iniziale in occasione della procedura di aggiudicazione esperita in precedenza;
  - l'incompatibilità tra i termini previsti dalle procedure ristrette o negoziata con pubblicazione di bando e l'urgenza derivante da situazioni di crisi come definita all'articolo 1 del decreto;
  - la presenza di servizi di ricerca e sviluppo finanziati per intero dalla stazione appaltante che sarà, inoltre, destinataria in via esclusiva dei benefici di tale attività da reimpiegare nello svolgimento della propria;
- l'articolo 19 (Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo) in applicazione dell'articolo 38 della direttiva e in analogia all'articolo 62 del codice, prevede la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara i criteri di limitazione del numero dei candidati, comunque rispondenti al principio di non discriminazione e a quello di proporzionalità che si intendono applicare, nonché il numero minimo di candidati da invitare alle procedure di aggiudicazione nei casi di procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo e, ove opportuno, il numero massimo. A differenza della corrispondente disposizione del codice, tale articolo pone pari a tre il numero minimo di candidati da invitare, sia per la procedura ristretta, che per quella negoziata e il dialogo competitivo. Altra novità di rilievo è la facoltà di cui può avvalersi la stazione appaltante, ove ciò sia previsto nel bando, di sospendere una procedura e di fissare



un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'ipotesi in cui il numero degli idonei sia ritenuto insufficiente per garantire una reale concorrenza;

- l'articolo 20 (Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) stabilisce che, nei casi in cui ai fini dell'aggiudicazione sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre i generali requisiti previsti all'articolo 83, comma 1, del codice, devono essere altresì considerati come elementi di valutazione: l'interoperabilità e le caratteristiche operative, in quanto specificatamente attinenti alla natura degli appalti oggetto della direttiva.

Il capo IV concernente bandi, avvisi e inviti, comprende gli articoli da 21 a 26:

- l'articolo 21 (Avviso di preinformazione) in applicazione dell'articolo 30, comma 1, della direttiva, prevede, in analogia all'articolo 63 del codice, la facoltà in capo alla stazione appaltante di dare informazione, mediante un avviso pubblicato dalla Commissione europea o sul proprio "profilo di committente", in merito all'importo complessivo stimato, calcolato per gruppi di prodotti e categorie di servizi, che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, nonché, alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori. A differenza della corrispondente previsione del codice, nulla è disposto quanto alla soglia minima relativa all'ammontare del valore dell'appalto affinché possa essere riconosciuta tale facoltà;
- l'articolo 22 (Bando di gara) recependo l'articolo 30, comma 2, della direttiva prevede che le stazioni appaltanti sia per aggiudicazione di appalti, che per accordi quadro mediante procedure ristrette, negoziate con pubblicazione di bando di gara o dialogo competitivo, devono rendere pubblica tale intenzione con bando di gara, analogamente alla corrispondente previsione dell'articolo 64 del codice, con la differenza che nel presente articolo non è, ovviamente, previsto il riferimento alla procedura aperta, né sono previste le disposizioni riguardanti il sistema dinamico di acquisizione;
- l'articolo 23 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) in applicazione dell'articolo 30, comma 3, della direttiva, dispone su modalità e tempistica della pubblicazione, mediante un avviso, dei risultati della procedura di aggiudicazione. Il comma 2 esonera le stazioni appaltanti dall'onere appena citato nei casi di accordo quadro concluso ai sensi dell'art. 59 del codice. Il comma 4 consente di omettere talune informazioni, qualora la loro divulgazione relativa all'aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi quadro possa ostacolare l'applicazione della legge o sia contraria all'ordine pubblico - con particolare riferimento agli interessi in materia di difesa e sicurezza - ovvero pregiudicare legittimi interessi commerciali di operatori pubblici economici e privati, o recare pregiudizio alla concorrenza tra questi ultimi;
- l'articolo 24 (Specifiche tecniche) recependo quanto disposto dall'articolo 18 della direttiva e in analogia alla corrispondente disposizione dell'articolo 68 del codice, a cui si rinvia per le previsioni non richiamate espressamente, individua i riferimenti per la formulazione delle specifiche tecniche che devono comparire nella documentazione dell'appalto. Tra tali riferimenti emergono, come attinenti alla peculiarità dello specifico settore, gli *standard* nazionali di difesa, nonché i materiali di difesa ad essi assimilabili. Mediante la formulazione da parte della stazione appaltante delle specifiche tecniche, deve essere garantito un pari accesso agli offerenti senza porre ostacoli all'apertura dei contratti alla concorrenza;
- l'articolo 25 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito) in applicazione dell'articolo 20 della direttiva, prevede la facoltà della stazione appaltante, previa indicazione espressa nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'onori e in conformità con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, di esigere condizioni particolari ai fini dell'esecuzione del contratto. In virtù della specificità della materia e delle novità introdotte



dalla direttiva, tra le condizioni particolari, è richiamata espressamente l'ipotesi di subappalto o quella relativa alla necessità di garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento, oltre alle esigenze sociali o ambientali di cui all'analogha disposizione dell'art. 69 del codice. Il comma 3 dispone, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere un parere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice, al fine di far valutare la compatibilità tra le condizioni particolari prescritte e il diritto comunitario.

Infine, l'ultimo comma, prevede che in sede di offerta vi sia una dichiarazione degli operatori economici attestante l'accettazione espressa delle condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui gli stessi risulteranno aggiudicatari;

- l'articolo 26 (Informazione circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni) in applicazione dell'articolo 35 della direttiva, dopo l'espresso rinvio, al comma 1, alla disciplina prevista all'articolo 79 del codice, al comma seguente aggiunge, ai motivi di esclusione oggetto di comunicazione da parte della stazione appaltante indicati nel citato articolo del codice, la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.

Il capo V concernente il subappalto comprende gli articoli da 27 a 30:

- l'articolo 27 (Disciplina del subappalto) al comma 1 recepisce il principio contenuto nell'articolo 21, comma 1, della direttiva, riconoscendo all'aggiudicatario la facoltà di selezionare i suoi subappaltatori; tale facoltà viene tuttavia circoscritta dal rinvio espresso ai limiti e alle condizioni contenuti nell'articolo 118 del codice. Il comma 2, dispone il divieto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore. I successivi commi da 3 a 10 delineano la procedura applicativa di quanto disposto nel comma 2, recependo, così, le previsioni di cui agli articoli 21 e 53, comma 2, della direttiva. Il comma 10 dispone il rinvio espresso all'articolo 118 del codice anche per il subappalto di cui al comma 2, per quanto non previsto dal medesimo. Il comma 11 rinvia alla disciplina regolamentare di cui all'articolo 4 del decreto per quanto attiene ai subappalti di cui al comma 1, assegnati in base ad un accordo quadro. I commi 12 e 13 recepiscono disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6 della direttiva;
- l'articolo 28 (Ambito di applicazione) recependo l'espressa previsione contenuta all'articolo 50 della direttiva, esclude dalla categoria dei "terzi", ai fini del subappalto, sia le imprese che si sono raggruppate temporaneamente per l'aggiudicazione dell'appalto principale, sia le imprese a esse collegate. A tal fine, è previsto l'obbligo per l'offerente di allegare alla propria offerta un elenco completo di tali imprese e di provvedere a eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari. La nozione di impresa collegata, ai fini del subappalto, è contenuta al comma 2, il quale recepisce analoga definizione di cui all'articolo 1, n. 23) della direttiva;
- l'articolo 29 (Disposizioni in materia di pubblicità) in applicazione dell'articolo 52 della direttiva, prevede per l'aggiudicatario che intenda procedere al subappalto un obbligo di avviso e ne definisce il contenuto e la forma ai commi 2 e 3. Gli avvisi di subappalto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 66 del codice, vengono trasmessi dall'aggiudicatario alla Commissione europea per la pubblicazione;
- l'articolo 30 (Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori) al comma 1, in applicazione dell'articolo 51 della direttiva, prevede l'obbligo dell'aggiudicatario che procede al subappalto di agire secondo i principi di trasparenza e non discriminazione. Il comma 2, in recepimento del comma 1 dell'articolo 53 della direttiva, fissa i parametri ai quali l'aggiudicatario deve fare riferimento ai fini dell'indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri per la selezione qualitativa dei subappaltatori; in particolare, tali criteri oltre a dover essere oggettivi, dovranno essere coerenti sia con i criteri utilizzati



dalla stazione appaltante per la selezione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto principale, sia con l'oggetto specifico del subappalto e andranno specificamente commisurati ai livelli di capacità del medesimo.

Il titolo III concerne i contratti sotto soglia comunitaria e consta di un unico articolo:

- l'articolo 31 (Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria), dispone che ai contratti di importo inferiore alle soglie fissate ai fini dell'applicazione del presente decreto sono applicabili esclusivamente gli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto e, in particolare, le norme concernenti l'ambito d'applicazione, le definizioni, regolamenti e capitolati, nonché, la disciplina dettata per i contratti che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione del decreto stesso. In forza del rinvio all'articolo 27 del codice, sono estesi a tali contratti i principi ivi dettati. La disciplina relativa agli appalti in economia è rinviata ai regolamenti di cui all'articolo 4.

Il titolo IV comprende gli articoli da 32 a 36, concernenti le norme di chiusura del provvedimento:

- l'articolo 32 (Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati) al comma 1, fa rinvio all'articolo 248, comma 1, del codice per la revisione periodica delle soglie di cui all'articolo 10 del decreto;
- l'articolo 33 (Norme di modifica al codice) prevede talune modifiche e abrogazioni al codice che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva. In particolare, reca:
  - al comma 1, la modifica dell'articolo 1, comma 1, del codice, in modo da precisare e differenziare i diversi campi d'applicazione del codice stesso e del decreto. Inoltre la modifica è diretta ad adeguare la clausola di esclusione a quella formulata dall'articolo 71 della direttiva 2009/81/CE (considerando n. 27) che, in tali sensi, ha modificato l'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE. La modifica risponde all'esigenza di rendere esplicita l'esclusione, dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, degli appalti che vengono esclusi dall'applicazione del decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE, ed, in particolare, dei contratti per l'attività di intelligence di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c), la cui riservatezza è ritenuta meritevole di ulteriore protezione rispetto a quella assicurata dalla speciale disciplina del decreto legislativo, nonostante la sua specificità;
  - al comma 2, l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16 del codice, che, riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice;
  - al comma 3, la modifica dell'articolo 17 del codice, in modo da prevedere, al comma 1, la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, oltre che per i contratti discendenti dal presente decreto, anche per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Al comma 2 del nuovo testo dell'articolo 17 sono aggiornati i riferimenti normativi in materia di disciplina di attribuzione delle classifiche di segretezza, e al comma 3 è previsto che l'esecuzione dei contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007;
  - ai commi 4 e 5, lettere da a) a f), alcune modifiche all'articolo 196, in modo da delimitare il campo d'applicazione del regolamento di attuazione emanato ai sensi dello stesso articolo 196, escludendo i contratti che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo;



- l'articolo 34 (Norme transitorie) stabilisce che il decreto si applica ai contratti, i cui bandi, o avvisi o inviti a presentare le offerte sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso;
- l'articolo 35 (Norma finanziaria) contiene la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 36 (Entrata in vigore) prevede che il presente decreto legislativo entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



# RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEGLI APPALTI  
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA  
E DELLA SICUREZZA, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE.



# RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196.

## SEZIONE I

### DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa
Amministrazione competente	

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO
Schema Decreto-Legge	
Schema Disegno di Legge	
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	X
Schema decreto del Presidente della Repubblica	



D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

NORMA FINANZIARIA

I. Art. 35 comma 1

PER LA COPERTURA:

I. Art. = comma =

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

I. Art. = comma =

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se «SI» quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	<del>NO</del>
----	---------------



## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 35 comma n. 1

Dall'attuazione del decreto legislativo recante disciplina degli appalti nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della Direttiva 2009/81/CE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

B) La disposizione comporta oneri come limite massimo di spesa?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

=====

---

---

C.2) Metodologia di calcolo.

=====

---

---

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

L'attuazione del provvedimento non comporta oneri rispetto alla legislazione vigente, in quanto concerne esclusivamente la disciplina per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi già sanciti nel codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), tenuto conto della specificità delle esigenze negoziali nei settori della difesa e sicurezza.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

NEGATIVO



**SEZIONE V**

**EFFETTI FINANZIARI INDOTTI**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare	==	==	==
Fabbisogno di cassa del settore statale	==	==	==
Indebitamento netto	==	==	==

Note:

---



---



---

**TIMBRO DI VERIFICA**  
**DELLA RELAZIONE TECNICA**  
**DATA E FIRMA DEL RAGIONIERE**  
**GENERALE DELLO STATO**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

*[Handwritten signature]*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cant'ò*

16708 N  
 17-04-11  
*[Handwritten initials]*

**13 MAG. 2011**





**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

*Amministrazione proponente:* Ministro per le politiche europee e Ministro della difesa.

*Titolo:* schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE

*Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:* Dr.ssa Luisa RICCARDI – tel. 06/47352162

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per adeguare il quadro normativo nazionale al processo di integrazione europea nel campo della difesa; in particolare, per coordinare e armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal Trattato europeo e contribuire, nel contempo, a ridurre, non solo sensibilmente i costi nel settore della difesa, ma anche l'eventuale impatto ambientale, attuando e concretizzando, altresì, l'approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza.

Nel corso degli anni 2008 e 2009 diverse iniziative di carattere normativo, e non, si sono concretate a livello europeo sia sul piano intergovernativo che su quello, più propriamente, comunitario.

In particolare attraverso:

- la risoluzione del 17 novembre 2005 sul Libro verde "Gli appalti pubblici della difesa", con la quale il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una direttiva che tenesse conto, in particolar modo, degli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza e che contribuisse a sviluppare ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune e a rafforzare la coesione europea;
- l'adozione, il 7 dicembre 2006, della "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 (ora articolo 346) del Trattato CE nel settore degli appalti pubblici della difesa";
- l'approvazione il 13 luglio 2009, della direttiva 2009/81/CE per il coordinamento "delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori".

E' stata così emanata la nuova direttiva 2009/81/CE (d'ora innanzi, denominata: «direttiva») che mira a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati membri e dagli attori economici del settore dell'adozione di un nuovo quadro legislativo europeo per l'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo la sicurezza delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti.



## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Per quanto riguarda le norme in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 12 novembre 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (d'ora innanzi, denominato: «codice»), il quale ha recepito le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, armonizzandone il contenuto con la preesistente normativa nazionale di settore.

## *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide sul testo di legge recante il codice, modificando e abrogando espressamente alcune delle disposizioni in esso contenute, come previsto dall'articolo 32 del provvedimento di recepimento in argomento.

Sono previste, in particolare:

- la modifica dell'articolo 1, comma 1, del codice, precisando e differenziando i diversi campi d'applicazione del codice stesso e del decreto, e adeguando la clausola di esclusione a quella formulata dall'articolo 71 della direttiva 2009/81/CE al fine di rendere esplicita l'esclusione, dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, degli appalti che vengono esclusi dall'applicazione del decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- l'abrogazione dell'esclusione di cui all'articolo 16 del codice, che, riguardando i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, non ha più ragione di essere all'interno del codice;
- la modifica dell'articolo 17 del codice, in modo da: prevedere, al comma 1, la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, oltre che per i contratti discendenti dal provvedimento, anche per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; da aggiornare, al comma 2, i riferimenti normativi in materia di disciplina di attribuzione delle classifiche di segretezza; e da prevedere, al comma 3, che l'esecuzione dei contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza siano eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice e del nulla osta di sicurezza;
- modifiche all'articolo 196, in modo da sopprimere il rinvio interno all'articolo 16, di prevista abrogazione e da delimitare il campo d'applicazione del regolamento di attuazione, emanato ai sensi dello stesso articolo 196, escludendo i contratti che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento.

## *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

## *5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

## *6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

E' stata verificata la compatibilità con i principi in titolo.

## *7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono state verificate le condizioni in titolo.



8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, costituendo attuazione di direttiva comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Vengono utilizzate nel testo definizioni normative già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore; alcune di esse sono introdotte per la prima volta in un testo normativo nazionale.

In particolare, l'articolo 1 del testo mutua definizioni presenti nell'elenco di cui all'articolo 1 della direttiva recepita, richiamando, ove compatibili e non derogate, quelle di cui all'articolo 3 del codice. Sono state aggiunte le definizioni di "sicurezza degli approvvigionamenti" (come definita nella *guidance note* alla direttiva), di "documentazione dell'appalto" (come definita nel capo IV della direttiva) e quella di "procedura ristretta" alla quale si applicano le modalità stabilite al capo III del titolo II del decreto. E' altresì inclusa nell'elenco la definizione di "lavori e servizi per fini specificatamente militari", allo scopo

di delimitarne puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione nel decreto. Sono definiti i concetti di "materiale militare", quale materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato a essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico, e il termine "sensibile", riferito a materiali, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate;

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Coma indicato nella Parte I, punto 3), il provvedimento incide sul testo di legge recante il codice, modificando e abrogando espressamente alcune delle disposizioni in esso contenute.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo introduce norme dagli effetti indicati in titolo, come elencati nella Parte I, punto 3)

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

All'articolo 4 dello schema di decreto è prevista l'emanazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento, dei regolamenti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche, in quanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

